

## CAPITOLO XXV

### *Le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Giovan Battista Ferrante.*

Di Giovan Battista Ferrante, escusso all'udienza del 18 febbraio 1999, non si fa menzione nella sentenza assolutoria della Corte di Appello di Palermo del 4 maggio 2001, verosimilmente per lo scarsissimo contributo che egli ha offerto.

Le sue dichiarazioni possono, comunque, essere sinteticamente riassunte nei termini che seguono.

Il Ferrante, determinatosi a collaborare con la Giustizia il 15 luglio 1996, ha riferito di essere stato uomo d'onore della famiglia di San Lorenzo, formalmente affiliato nel 1980 quando il capofamiglia era Salvatore Buffa inteso "Nerone", il sottocapo Pippo Gambino ed il capo del mandamento di competenza, cioè Partanna Mondello, era Rosario Riccobono.

Ha dichiarato di avere sentito parlare di Bruno Contrada in diverse occasioni.

Nella prima di esse, risalente al medesimo turno di tempo della sua formale affiliazione, avvenuta nel dicembre 1980, il suo sottocapo Pippo Gambino aveva comunicato che non c'erano soldi in cassa, giacchè Rosario Riccobono aveva preteso dalle quattro famiglie del

suo mandamento un contributo di tre o quattro milioni di lire, destinato all'acquisto di una autovettura da regalare a Contrada.

Sempre nei primi anni 1980, conversando con Pippo Gambino sulla massoneria, gli aveva sentito dire che i mafiosi non potevano essere massoni, *<<perché praticamente nella massoneria c'erano pure degli sbirri. Una delle persone che mi disse appunto era il Contrada>>* (pag. 6 della trascrizione).

Richiesto dal Procuratore Generale di precisare da cosa fosse scaturita quella conversazione, ha risposto *<<Ma guardi sicuramente per approfondire alcune mie conoscenze su quell'argomento, io chiaramente adesso non ricordo per quale motivo, quale è stato lo spunto che mi ha fatto fare quella domanda>>* (ibidem, pag. 13).

Alla successiva domanda se gli constasse un rapporto di conoscenza tra Contrada e Riccobono, ha risposto *<<Io so che chiaramente che si conoscevano anche perché spesso, succedeva che proprio dal Riccobono venivano alcune notizie che riguardavano delle operazioni che si dovevano fare, ad esempio veniva qualcuno a casa mia e mi diceva "vai da tuo zio, avverti "tizio" o ""Caio", perché forse stanotte fanno qualche operazione", e questo chiaramente nell'ambito delle persone che conoscevano noi, quindi della nostra stessa famiglia, praticamente il discorso dice che veniva dal Contrada>>* (pag.14).

Richiesto, quindi, dal Presidente di indicare almeno una di queste operazioni di polizia, ha risposto di non essere in grado di farlo non essendo mai stato arrestato (*<<No, perché me ne dovrei ricordare, io*

*non sono mai stato arrestato, quindi io non ho motivo di ricordare una data in particolare. Posso dirle questo, spesso quelle notizie che arrivavano, praticamente all'indomani non succedeva niente>>*  
(pagine 14-15).

Invitato, ancora, a precisare come fosse al corrente del coinvolgimento di Contrada, ha dichiarato: *<<Guardi io posso spiegare in parole semplici e che all'interno di Cosa Nostra e soprattutto io parlo per la conoscenza della nostra famiglia, si sapeva perfettamente che il rapporto che c'era, cioè la conoscenza fra il Contrada e il Riccobono, e quindi quando veniva da me o da mio zio Pino Buffa e mi diceva che molto probabilmente si sarebbe fatta nella notte una operazione perché probabilmente lo aveva mandato a dire Rosario Riccobono, è chiaro che i fatti che si collegavano erano quelli lì, Rosario Riccobono da chi lo aveva saputo, da chi può aver appreso queste notizie ?>>*  
(pagina 16)<sup>1</sup>.

Ha soggiunto di avere saputo dal Buffa, da Mariano Troia e dal Gambino che la fonte delle informazioni di Riccobono era Contrada (pagine 18-19), e che lo stesso Riccobono si avvaleva, come informatore, anche del maresciallo dei Carabinieri di Partanna Mondello (pagine 10 e 38)<sup>2</sup>.

Nel prosieguo del suo esame, alla domanda se conoscesse i nomi di altri appartenenti alla massoneria, il Ferrante ha opposto una sua pretesa facoltà di non rispondere; quindi, ripreso dal Presidente (*<<No,*

---

<sup>1</sup> Nell'originale della trascrizione, qui riportato, manca l'indicazione del soggetto che veniva e diceva; verosimilmente dovrebbe trattarsi del "qualcuno" evocato a pag. 14.

<sup>2</sup> Fonte cui ha fatto riferimento anche il collaboratore di giustizia Di Carlo.

*la facoltà bisogna dirla subito, amico mio>>), ha dichiarato <<Allora su questa domanda, preferisco non rispondere>> (pagine 24- 25).*

Per quanto qui rileva, in sede di controesame egli ha ribadito di essere stato animato da semplice curiosità nell'interpellare Pippo Gambino sulla Massoneria (pag.30).

Richiesto di precisare se, come e quando avesse saputo della vicenda giudiziaria di Bruno Contrada, dapprima si è espresso in modo smaccatamente elusivo (*<< Veramente io non me ne sono mai interessato del dott. Contrada>>, << Ma guardi io veramente non ho mai fatto caso a questa vicenda>>, << Si, si, ma se mi chiede quando e è stato arrestato, io onestamente non era una cosa che ..>>)* ; quindi, ha ammesso genericamente di averne avuto notizia *<< Io le ripeto a dire che non mi interessava quando l'ho saputa. L'ho saputa, ne ho sentito parlare sicuramente, e basta>>*; infine, ha fatto riferimento alla stampa ed alla televisione, pur ribadendo di avere appreso nell'ambito della sua famiglia mafiosa quanto a sua conoscenza sui rapporti tra Contrada e Riccobono (pagine 32 e 33).

\*\*\*\*\*

In giurisprudenza è stato ampiamente chiarito che la circostanza che un collaboratore di giustizia renda dichiarazioni di segno conforme a quelle precedentemente rese da altri collaboratori non è, di per sé, sintomatica di inattendibilità essendo ben possibile la comune conoscenza dei medesimi fatti a fronte di una diversa tempistica delle risoluzioni a collaborare.

Ciò non esime, tuttavia, il giudice di merito da un vaglio rigoroso della attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni successive, al fine di coglierne gli spunti di originalità laddove sussistano, e di escludere il sospetto di influenze o di pedissequi adeguamenti (cfr. ex plurimis, Cassazione penale , sez. I, 02 dicembre 1998 , n. 1495; Cassazione penale , sez. I, 31 marzo 1998 , n. 4807)

Orbene, le propalazioni del Ferrante sono apparse, in molte parti, generiche e fumose, sì da non superare in alcun modo il necessario vaglio di attendibilità intrinseca.

Pasticciate, farraginose, ed approssimative sono apparse le risposte del collaborante sul tema della massoneria.

La poco convincente spiegazione di avere parlato di questo argomento per mera curiosità (non è dato comprendere se a sfondo esoterico o sociologico), non vale, infatti, ad allontanare del tutto il sospetto che egli abbia voluto attingere, per accreditare il suo ruolo, ad un tema già trattato nel processo e, prima facie, suggestivo.

Troppo generiche, inoltre, sono risultate le notizie riguardanti il preavviso di imminenti operazioni di Polizia suscettibili di colpire esponenti del sodalizio “Cosa Nostra”.

In ordine all’unico episodio narrato con un minimo di specificità - quello della esazione, da parte di Rosario Riccobono, del denaro necessario all’acquisto di una autovettura da regalare a Contrada - il racconto del Ferrante presenta delle assonanze con quello del pentito Gaspare Mutolo, il quale aveva narrato che, nel fare i conteggi relativi alle ricche casse della “famiglia” nel periodo di Natale del 1981,

Rosario Riccobono aveva accantonato quindici milioni di lire, anticipati per l'acquisto di una Alfa Romeo ad una donna di Contrada. Tuttavia, come già osservato nell'ambito del capitolo dedicato alle censure riguardanti le accuse del Mutolo - cui si rinvia - l'episodio è stato narrato in modo talmente eterogeneo dai due collaboranti da non consentire di ritenere le loro dichiarazioni vicendevolmente riscontrate, pur rinvenendosi qualche elemento di conferma rispetto alla indicazione dell'acquisto di una autovettura Alfa Romeo, operata dallo stesso Mutolo.

Peraltro, nessuna attività integrativa di indagine risulta effettuata per la ricerca di eventuali riscontri alle dichiarazioni del Ferrante<sup>3</sup>.

Esse, in definitiva, come già rilevato nell'ambito dei richiami operati nel capitolo riguardante le propalazioni del Mutolo, appaiono positivamente apprezzabili unicamente come indicatore dell'assenza di qualsiasi ipotesi di complotto, la cui preordinazione avrebbe imposto una lettura lucida ed orientata degli atti del giudizio di primo grado ed una regia dei pentiti escussi nel primo dibattimento di appello.

---

<sup>3</sup> Il capitano dei CC Luigi Bruno, del Centro operativo D.I.A. (Direzione Investigativa Antimafia) di Palermo, all'udienza dell'undici marzo 1999 ha precisato, quanto alla ricerca dei riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia escussi nel primo dibattimento di appello, di avere ricevuto deleghe di indagine unicamente per Di Carlo ed Onorato (pag. 61 della trascrizione). Il medesimo teste, all'udienza del 18 marzo 1999 ha riferito che non gli era stato demandato di identificare il maresciallo dei CC di Partanna Mondello, indicato come "talpa" del Riccobono dai pentiti Ferrante e Di Carlo, né di escutere Troia, Gambino - suicidatosi nel 1996 - e Buffa (pag. 31 della trascrizione).